

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1405

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1988

Norme concernenti i fuochi d'artificio
e la prevenzione degli incidenti negli stadi

ONOREVOLI SENATORI. — La violenza negli stadi ha raggiunto livelli assolutamente insopportabili. Essa è certo causata da una infinita serie di frustrazioni di cui soprattutto i giovani sono vittime: dalla disoccupazione crescente al lavoro nero, con i relativi soprusi quotidianamente subiti, fino alla condizione di vita nelle città inquinate, senza verde nè attrezzature sportive

popolari, invivibili a causa del traffico.

Affrontare questi problemi è prioritario per disinnescare la mina vagante del «tifo» violento; ma è comunque possibile ridurre i rischi di episodi incresciosi impedendo l'uso di «armi improprie», come petardi e simili fuochi d'artificio, che moltiplicano di per se stessi le probabilità di fatti cruenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 680 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Se gli autori del reato sono commercianti, ad essi si applica la pena accessoria della sospensione della licenza di vendita da un minimo di due ad un massimo di dieci mesi.

Il possesso delle materie di cui all'articolo 678 nei dintorni e all'interno degli stadi comporta il raddoppio della pena pecuniaria prevista. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la misura di sicurezza consistente nell'obbligo di residenza presso la propria abitazione nell'orario dalle 10 alle 18 della domenica per un periodo da uno a sei mesi».